EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 27 febbraio 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1968, n. **79**.

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Opere pubbliche ed abitati.

Art. 1.

Nei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968 e che saranno determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere:

a) al ripristino di opere di conto dello Stato;

b) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade provinciali, comunali, anche se non ancora classificate, nonchè strade vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino tra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di opere di cui alle lettere *a*) e *b*), comunque finanziate in corso di esecuzione al momento dell'evento calamitoso, e limitatamente alla parte di lavori già eseguiti;

d) alla costruzione, a totale carico dello Stato, di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto, di locali da adibire ad attività commerciali, artigiane ed alla costruzione delle relative opere di urbanizzazione;

e) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;

f) al trasferimento di abitati;

g) al consolidamento di abitati, anche se non compresi nella tabella *D*) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445;

h) alla spesa occorrente per studi, progettazioni e rilievi necessari per l'attuazione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del presente decreto;

i) alla spesa per le necessarie espropriazioni.

Art. 2.

I decreti di cui all'art. 1 stabiliscono per ciascun comune anche l'eventuale appartenenza alla categoria sismica, a tutti gli effetti della legge 25 novembre 1962, n. 1684.

Art. 3.

Nei comuni indicati nei decreti di cui all'art. 1 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso, col limite di L. 6.000.000 per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata per i nuclei familiari comprendenti sino a cinque membri.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato a L. 7.000.000 nei confronti dei proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a cinque membri.

Ai proprietari di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero da quattro a sette vani utili possono essere concessi contributi per la ricostruzione dell'unità distrutta o danneggiata entro il limite massimo di L. 8.000.000.

Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero più di sette vani utili possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario, per la parte di spesa eccedente il contributo di cui al precedente comma e fino a L. 12.000.000, mutui di favore al 3 per cento ammortizzabili in 35 anni.

Detti contributi saranno commisurati:

a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, che non risultino iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare;

b) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a L. 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di L. 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

La stessa misura del 70 per cento sarà concessa per la riparazione di alloggi di proprietà degli enti pubblici e delle cooperative edilizie, nonchè degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale;

c) al 50 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a L. 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un

soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

I contributi di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) spettano anche ai proprietari di più unità immobiliari e per ciascuna di esse.

Peraltro, a favore dei proprietari che si trovino nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *b*), il contributo è concesso nella misura del 70 per cento per le prime tre unità immobiliari, e nella misura del 50 per cento per le rimanenti.

Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, nonchè ai pensionati, compete in ogni caso il contributo di cui alla precedente lettera *a*), semprechè, a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1967, i redditi diversi da quelli delle categorie *C*-1 e *C*-2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a L. 300.000.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di proprietà per atto fra vivi verificatosi posteriormente al 31 gennaio 1968, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spetti il contributo in misura minore.

Qualora l'acquirente sia una società il contributo è stabilito nella misura del 20 per cento.

Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 4, i proprietari hanno diritto al contributo anche se ricostruiscano l'immobile su area diversa da quella precedentemente occupata, purchè nell'ambito dello stesso comune. In tal caso, il contributo è commisurato al solo valore della costruzione.

Art. 4.

Al proprietario che ricostruisce sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione.

Nei casi in cui la ricostruzione o la riparazione in sito degli immobili danneggiati o distrutti non siano consentite da motivi tecnici o dalla osservanza delle norme di edilizia antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o da altra norma in vigore, può farsi luogo alla ricostruzione degli immobili stessi su altra area ritenuta tecnicamente idonea; in tali casi ai proprietari dei fabbricati da ricostruire viene assegnata a titolo gratuito l'area strettamente necessaria e vengono estese le agevolazioni previste dall'art. 3.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati per la ricostruzione in altro sito degli immobili.

Art. 6.

Le domande per la concessione di contributi per la ricostruzione e per la riparazione di immobili distrutti o danneggiati debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile entro il 31 dicembre 1968.

Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare che ne facciano richiesta può essere accordata una anticipazione pari al 30 per cento della misura di contributo prevista dalla lettera *c*) dell'art. 3.

A tale scopo, gli interessati debbono presentare una dichiarazione, convalidata dal sindaco, attestante la proprietà e la destinazione dell'immobile e la consistenza numerica dei vani prima del terremoto. Debbono, altresì, presentare la perizia dei lavori che, ove siano da eseguire in comuni classificati ai sensi del precedente art. 2, debbono rispondere alle prescrizioni di edilizia antisismica contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.

La concessione dell'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione, tranne proroga da concedersi, per cause eccezionali, dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui al successivo art. 16.

La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito dell'anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo è subordinata alla presentazione del certificato catastale di attualità e della dimostrazione del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, nonchè del certificato comprovante la posizione fiscale ai fini del precedente art. 3.

Art. 7.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio.

Art. 8.

Gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'art. 1 sono effettuati anche nelle località prescelte per il trasferimento parziale o totale degli abitati.

La costruzione degli alloggi di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 può essere effettuata anche con sistemi di prefabbricazione, purchè venga assicurata l'osservanza delle norme di edilizia antisismica previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684.

La progettazione e l'esecuzione dei lavori di costruzione di detti alloggi possono essere affidate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 agli istituti autonomi per le case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani, nonchè ad istituti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nelle ricostruzioni edilizie in seguito a pubbliche calamità, ai quali possono essere pure affidate la progettazione e la esecuzione delle altre opere edilizie.

Gli istituti predetti sono autorizzati a sostituirsi, nella costruzione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 3 e 6.

Ai fini del comma precedente, viene stipulata apposita convenzione, in forma pubblica amministrativa, tra i proprietari ed i detti istituti i quali hanno diritto ad iscrivere ipoteca a garanzia della eventuale spesa eccedente l'ammontare del contributo spettante ai proprietari a termini dell'art. 3.

Tale differenza sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento.

Art. 9.

L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge.

L'esecuzione dei lavori può essere attribuita dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 alle province, ai comuni ed agli enti interessati, quando forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In tali casi l'ispettorato generale esercita, per mezzo degli uffici del genio civile, la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvede al pagamento dei certificati di acconto, nonchè al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.

Art. 10.

La gestione degli alloggi e dei locali costruiti ai sensi dell'art. 1, lettera *d*), del presente decreto, è affidata agli istituti previsti nel terzo comma dell'art. 8, alle condizioni che saranno stabilite con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.

All'assegnazione degli alloggi e dei locali anzidetti provvedono apposite commissioni costituite nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani, presiedute dal prefetto o da un suo delegato e composte dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile o da un suo delegato, dal sindaco del comune sinistrato cui si riferisce l'assegnazione o da un suo delegato, dal medico provinciale o da uno suo delegato e da tre componenti eletti dal consiglio comunale tra i suoi membri, assicurando la rappresentanza della minoranza, nonchè da due rappresentanti dei sinistrati. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato designato dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile.

I criteri per l'assegnazione degli alloggi e dei locali anzidetti saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro e per l'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli alloggi previsti dal presente articolo possono essere ceduti a riscatto agli assegnatari secondo le norme vigenti.

Art. 11.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro e d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono determinati gli abitati che debbono essere trasferiti.

Nei successivi 30 giorni il Ministro per i lavori pubblici, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, approva i programmi delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici da costruirsi nelle località in cui dovranno sorgere i nuovi centri abitati.

Con la stessa procedura saranno approvate le varianti ai programmi di opere che si renderanno eventualmente necessarie nel corso della loro esecuzione.

Art. 12.

I programmi di opere previsti dall'art. 11 e le loro eventuali varianti sono redatti da una commissione tecnica nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici e composta:

dal capo dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del 1968, che la presiede;

da due rappresentanti designati rispettivamente dall'Assessorato allo sviluppo economico e dall'Assessorato all'urbanistica della Regione siciliana;

dagli ingegneri capi degli uffici del genio civile delle provincie di Agrigento, Palermo e Trapani;

da due urbanisti nominati rispettivamente dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione siciliana;

Nello stesso decreto è fissato il termine entro il quale la commissione dovrà assolvere il compito assegnatole.

Art. 13.

L'indennità di espropriazione delle aree è determinata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziale di cui all'art. 34 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 14.

Le aree abbandonate ai sensi del precedente art. 4 passano a far parte del patrimonio del comune.

Le aree espropriate per i nuovi insediamenti abitativi, ad eccezione di quelle destinate ad opere di conto dello Stato, che entro tre anni dalla data del decreto di esproprio non siano state utilizzate dagli aventi diritto, passeranno a far parte del patrimonio comunale, subordinatamente al pagamento del valore di esproprio delle aree stesse.

La spesa relativa alla demolizione ed allo sgombero dei materiali sulle aree abbandonate è a carico dello Stato.

Art. 15.

Le opere di ripristino previste negli articoli 1 e 3 possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali che saranno ritenuti indispensabili.

Art. 16.

Per la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, con sede in Palermo, l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

L'ispettorato generale provvede, quale organo decentrato del Ministero dei lavori pubblici, all'approvazione dei progetti di qualsiasi importo delle opere di competenza del suddetto Ministero da eseguire, in dipendenza dei terremoti, nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani, all'impegno della spesa, all'appalto ed alla gestione tecnico-amministrativa ed economica delle opere stesse, dei servizi e delle forniture relative, adottando ogni provvedimento necessario, nonchè alla concessione e alla liquidazione ad enti e a privati dei contributi previsti dall'art. 3.

Per l'esecuzione delle opere o anche di singole pere l'ispettorato generale può avvalersi del sistema della concessione ad enti pubblici.

Per il triennio di cui al primo comma si applicano all'ispettorato generale le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni.

L'ispettorato generale può, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, assumere personale a contratto privato, entro i limiti del contingente e col trattamento economico da determinare con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, per una spesa annua non superiore a L. 250.000.000.

L'assunzione non può essere disposta per un periodo di tempo superiore al triennio indicato nel primo comma del presente articolo.

All'ordinamento interno dell'ispettorato generale sarà provveduto con decreti del Ministro per i lavori pubblici.

Il capo dell'ispettorato generale fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Gli atti dell'ispettorato generale sono sottoposti al riscontro della ragioneria regionale dello Stato di Palermo e al controllo della competente sezione della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Art. 17.

Presso l'ispettorato generale è costituito un comitato tecnico amministrativo, il cui parere, nella materia di competenza dell'ispettorato, sostituisce quello di qualsiasi organo.

Il comitato è presieduto dal provveditore alle opere pubbliche di Palermo ed è composto dai seguenti membri:

il capo dell'ispettorato generale;

un consigliere di Stato da designare fra quelli addetti al consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia;

un avvocato dello Stato in servizio all'avvocatura distrettuale di Palermo;

il direttore della ragioneria regionale dello Stato di Palermo;

gli ingegneri preposti agli uffici del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani;

i medici provinciali delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, i quali intervengono alle sedute del comitato allorchè si debbano trattare questioni interessanti le rispettive province;

il capo dell'ispettorato regionale agrario di Palermo;

tre funzionari del Ministero dell'interno, designati tra quelli in servizio nelle prefetture di Agrigento, Palermo e Trapani, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, i quali intervengono alle sedute del comitato allorchè si debbano trattare questioni interessanti la circoscrizione territoriale della prefettura di appartenenza.

Fanno altresì parte del comitato, quando debba trattare argomenti relativi all'edilizia scolastica, il sovraintendente all'edilizia scolastica per la Sicilia ed il provveditore agli studi della provincia interessata.

Assiste alle riunioni del comitato un rappresentante della Regione siciliana.

Art. 18.

Per tutto quanto concerne il funzionamento dell'ispettorato generale e la gestione delle opere rientranti nella sua competenza valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore per i provveditorati alle opere pubbliche.

Sono altresì estese al capo dell'ispettorato generale, per quanto applicabili, le norme relative alle attribuzioni dei provveditori alle opere pubbliche, di cui al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè le disposizioni riguardanti i provveditori alle opere pubbliche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 988, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136.

Al personale dei ruoli centrali comandati in servizio presso l'ispettorato generale spetta l'indennità prevista dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19.

E' autorizzata a favore del personale dell'amministrazione dei lavori pubblici in servizio presso gli uffici decentrati e periferici della Sicilia interessati all'attuazione delle provvidenze di cui al decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ed al presente decreto la corresponsione delle ore di lavoro straordinario effettivamente rese, in eccedenza ai limiti di orario e di spesa stabiliti dai commi, 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con utilizzo dei fondi per tali fini assegnati ad apposito capitolo di bilancio.

Art. 20.

Le convenzioni per l'affidamento a liberi professionisti e ad enti di incarichi di studio, progettazione e direzione delle opere sono stipulate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, sentito il comitato tecnico-amministrativo, prescindendo dagli altri pareri degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 21.

Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni, che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 32.615 milioni, lire 43.500 milioni, lire 77.800 milioni, lire 8.535 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971

Sulle somme autorizzate dal precedente comma è riservato, annualmente, per oneri di carattere generale, un importo non superiore a lire 650 milioni, comprensivo delle spese per il personale straordinario di cui al quinto comma dell'art. 16 e per le indennità ed i compensi di cui agli articoli 18 e 19.

E' autorizzata la spesa di L. 400 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, per provvedere al ripristino delle opere portuali, degli edifici demaniali marittimi e dei fari e segnalamenti dei porti ricadenti nei litorali delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, danneggiati o distrutti. Le opere di ripristino possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali che saranno ritenuti indispensabili.

E' autorizzata la spesa di L. 150 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, per acquisto ed installazione di apparecchiature scientifiche per il rilevamento e lo studio dei sismi.

Art. 22.

A carico degli stanziamenti autorizzati dall'art. 41 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e dall'art. 12 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, gravano anche le spese per l'acquisto e l'installazione di baracche da adibirsi ad uso di scuole pubbliche e materne nelle località in cui sorgono i baraccamenti per il ricovero dei sinistrati dei terremoti del mese di gennaio 1968.

Art. 23.

Per attuare i piani di risanamento di cui all'art. 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 28, e successive modificazioni, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'istituto autonomo per le case popolari di Palermo ulteriori contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, nonchè per le connesse opere di urbanizzazione primaria. Ai fini suddetti è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971. Per il pagamento dei suddetti contributi in annualità la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1968 e fino al 2006.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a comprendere nei propri programmi la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria rese necessarie in relazione alla costruzione degli alloggi popolari di cui al precedente comma.

Interventi per l'agricoltura

Art. 24.

Per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dai terremoti del gennaio 1968 nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani si applicano le provvidenze previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739 e successive modificazioni e integrazioni.

Le provvidenze di cui al precedente comma si applicano in particolare per:

a) sistemazione ai fini della coltivabilità dei terreni, compresi i livellamenti e lo sgombero delle macerie e del materiale franoso;

b) ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali e pertinenze agricole, riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno e di cinta, di strade poderali, di canali di scolo, delle opere di provvista di acqua, di adduzione dell'energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e trasformazione dei prodotti nelle aziende agricole singole od associate;

c) ricostituzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte;

d) ripristino e completamento delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

e) sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani;

f) tutte le altre opere necessarie alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e forestali.

Possono essere, altresì, concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti.

Le aliquote di contributo previste dall'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per le spese relative alla rimozione e al trasporto a rifiuto di materiali sterili conseguenti ai terremoti, sono aumentate del 10 per cento.

La presentazione delle domande per ottenere le provvidenze previste a favore delle aziende agricole dovrà aver luogo entro il 31 dicembre 1968.

Art. 25.

A favore dei coltivatori diretti già residenti in centri o nuclei urbani, la cui abitazione di proprietà sia stata distrutta o gravemente danneggiata dai terremoti del gennaio 1968, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, nell'ambito aziendale, in sostituzione della casa perduta, di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici.

Tale agevolazione non è cumulabile con quella prevista per la ricostruzione delle abitazioni civili.

Art. 26.

Allo scopo di ripristinare l'efficienza della viabilità rurale danneggiata dai terremoti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare un programma di sistemazione, ammodernamento e miglioramento della viabilità interpoderale, vicinale e di comunicazione minore, soggetta a pubblico transito, assumendo a suo totale carico la spesa.

La progettazione e l'esecuzione delle opere può essere affidata ai comuni, ai consorzi di bonifica e di bonifica montana, ai consorzi di miglioramento fondiario, ai consorzi stradali costituiti per la costruzione e la manutenzione della viabilità vicinale, all'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) ed alle cooperative di utenti stradali che abbiano adeguate attrezzature.

Art. 27.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a costruire a totale carico dello Stato stalle collettive con materiale leggero o prefabbricato o capannoni per il ricovero di bovini ed equini dei coltivatori diretti, rimasti privi di locali idonei allo scopo in conseguenza dei terremoti del gennaio 1968.

Le poste in detti ricoveri saranno assegnate dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura su motivata richiesta degli interessati, i quali dovranno provvedere a proprio carico alla alimentazione e cura del bestiame.

Per la costruzione dei ricoveri l'ispettorato provinciale dell'agricoltura è autorizzato a prendere in locazione, a trattativa privata, il terreno necessario allo scopo.

I ricoveri di cui sopra saranno strutturati nei limiti del possibile in reparti di autonoma utilizzazione.

L'utilizzazione dei ricoveri sarà consentita sino alla ricostruzione delle strutture zootecniche aziendali.

La progettazione e l'esecuzione dei lavori possono anche essere affidati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai comuni, ai consorzi di bonifica, di bonifica montana, ai consorzi di miglioramento fondiario, alle cooperative agricole e all'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.).

In tali casi l'ispettorato provinciale dell'agricoltura esercita la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvede, previa verifica degli stati di avanzamento o collaudo dei lavori, al pagamento parziale o totale dei lavori eseguiti.

Art. 28.

A favore dei produttori agricoli che hanno subito perdite di bestiame di qualsiasi specie e nei limiti delle perdite medesime, sono concedibili i prestiti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, al tasso dello 0,50 per cento.

Detti prestiti, che debbono avere ammortamento quinquennale, saranno corrisposti per l'intero ammontare del prezzo di acquisto del bestiame con addebito ai mutuatari del 60 per cento del prezzo.

La iniziativa per l'acquisto del bestiame può essere assunta anche dagli enti di sviluppo, dagli enti di colonizzazione e dai consorzi di bonifica che, in tal caso, possono prestare fideiussione a garanzia del credito degli istituti su autorizzazione e nei limiti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla reintegrazione del fondo, di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, per la parte relativa al residuo 40 per cento delle somme date a prestito, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a carico di fondi iscritti in apposito capitolo con riferimento alla competente autorizzazione di spesa.

L'agevolazione di cui trattasi è cumulabile con la sovvenzione di cui all'art. 31 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per la parte di spesa occorrente all'acquisto del bestiame, al netto della predetta sovvenzione.

Art. 29.

I prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, previsti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, oltrechè per gli scopi di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, possono essere concessi anche per la estinzione delle passività derivanti da prestiti agrari di esercizio, da rate di prestiti e di mutui agrari di miglioramento, con scadenza nell'annata in cui si è verificato l'evento od in quella successiva, ivi compresi i prestiti ed i mutui effettuati con fondi di anticipazione statale.

Nel caso di cooperative agricole, i prestiti, fino all'ammontare dei danni sofferti nelle strutture, attrezzature e prodotti, ivi compresi quelli conferiti dai produttori ai fini della vendita per conto, e per le necessità di gestione, nonchè per l'estinzione delle passività onerose di cui al primo comma, possono essere concessi al tasso dell'1 per cento e per una durata di ammortamento di cinque anni.

Art. 30.

I prestiti di cui agli articoli 28 e 29 da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, di piccole aziende e di cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili d'intesa col fondo interbancario di cui al comma precedente.

La garanzia del fondo interbancario formerà oggetto di separata gestione alla quale resta vincolato l'apporto finanziario di cui al successivo art. 36, incrementato dalle disponibilità derivanti dalla trattenuta sulle operazioni di prestito prevista dal citato art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti di cui al presente articolo, da effettuarsi contestualmente, provvede l'ispettorato provinciale dell'agricoltura quando l'importo del prestito richiesto non superi L. 30 milioni.

Art. 31.

Agli assegnatari dei terreni della « Cassa per la formazione della proprietà contadina », per i quali gli ispettorati provinciali dell'agricoltura abbiano accertato una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento, in conseguenza dei terremoti, è data facoltà di omettere il pagamento delle rate di ammortamento del prezzo dei terreni in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso od in quello successivo, con conseguente proroga di una annualità dei mutui in essere.

Art. 32.

I capi di bestiame trattenuti ed alimentati nei centri di raccolta che non siano stati reclamati dai legittimi proprietari entro il 15 giugno 1968 potranno essere venduti dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura, in prossimità della scadenza del periodo massimo previsto dall'art. 30 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 per l'alimentazione del bestiame.

Il ricavato dalle singole vendite dovrà essere depositato in un libretto di risparmio postale intestato al proprietario, con vincolo a favore dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale autorizzerà la riscossione della somma da parte dell'avente diritto.

Qualora non sia nota la persona del proprietario, il libretto postale sarà intestato all'ispettorato provinciale dell'agricoltura e la somma depositata sarà consegnata a chi dimostri di avere diritto al ricavato della vendita.

Art. 33.

Ai fini dell'applicazione della legge 25 luglio 1952, numero 991, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 22 luglio 1966, n. 614, i territori considerati montani ai termini della legge 30 luglio 1957, n. 657, nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani, colpiti dai territori del gennaio 1968, sono classificati a tutti gli effetti comprensorio di bonifica montana.

Art. 34.

Il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per le aziende ricadenti nei territori classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, il capo dell'ispettorato

ripartimentale delle foreste, sono competenti a concedere i contributi previsti dagli articoli 24 e 25 del presente decreto, quando la spesa preventivata non superi i 30 milioni di lire.

Quando detta spesa superi i 30 milioni, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per gli interventi nel settore agricolo previsti dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dal presente decreto si applica il penultimo comma dell'articolo 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per l'applicazione degli articoli 24 e 27 del presente decreto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere ordini di accreditamento a favore dei capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura di Agrigento, Palermo e Trapani, che a tal fine si costituiscono delegati del Ministero stesso, fino all'importo di lire 300 milioni, in deroga al limite previsto dal secondo comma dell'art. 56 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I rendiconti delle spese sostenute a carico degli ordini di accreditamento di cui al comma precedente sono resi, con le modalità indicate dall'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, dai capi dei predetti ispettorati provinciali e sono sottoposti al controllo successivo della competente Ragioneria regionale dello Stato e della sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Art. 35.

E' autorizzata a favore del personale in servizio presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura di Agrigento, Palermo e Trapani interessati all'attuazione delle provvidenze di cui al presente decreto, la corresponsione del compenso delle ore di lavoro straordinario effettivamente rese, in eccedenza ai limiti di orario e di spesa stabiliti dai comma 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con utilizzo dei fondi per tali fini assegnati ad apposito capitolo di bilancio.

Art. 36.

E' autorizzata la spesa di L. 47.500 milioni così ripartita:

a) per gli interventi di cui all'articolo 24 relativi al ripristino delle opere pubbliche di bonifica, delle opere di interesse pubblico e per spese di studio e progettazione, previste dall'art. 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739,

nell'esercizio 1968 . . . . . L. 1.500 milioni
nell'esercizio 1969 . . . . . » 1.500 milioni
nell'esercizio 1970 . . . . . » 1.000 milioni

b) per gli interventi di cui all'articolo 24 relativi al ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana, per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati e per spese di studio e progettazione,

nell'esercizio 1968 . . . . . L. 1.000 milioni
nell'esercizio 1969 . . . . . » 500 milioni
nell'esercizio 1970 . . . . . » 500 milioni

c) per gli altri interventi di cui all'art. 24 relativi alla concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739,

nell'esercizio 1968 . . . . . L. 8.000 milioni
nell'esercizio 1969 . . . . . » 8.000 milioni
nell'esercizio 1970 . . . . . » 8.000 milioni

d) per la concessione di contributi di cui all'art. 25 a favore di coltivatori diretti per la costruzione di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici in sostituzione di case distrutte o gravemente danneggiate nei centri abitati,

nell'esercizio 1968 . . . . . L. 2.000 milioni
nell'esercizio 1969 . . . . . » 2.000 milioni
nell'esercizio 1970 . . . . . » 1.000 milioni

e) per il ripristino ed il miglioramento dell'efficienza della viabilità rurale di cui all'art. 26

nell'esercizio 1968 . . . . . L. 3.000 milioni
nell'esercizio 1969 . . . . . » 3.000 milioni
nell'esercizio 1970 . . . . . » 2.000 milioni

f) per la costruzione di ricoveri collettivi per il bestiame di cui all'art. 27

nell'esercizio 1968 . . . . . L. 1.000 milioni

g) per gli interventi di cui all'art. 28 in aumento delle anticipazioni del fondo di rotazione istituito con legge 8 agosto 1957, n. 777,

nell'esercizio 1968 . . . . . L. 900 milioni

h) apporto al fondo interbancario di garanzia, per le operazioni di cui agli artt. 28 e 29, a norma dell'art. 30

nell'esercizio 1968 . . . . . L. 800 milioni

i) per gli oneri di carattere generale — comprensivi dei compensi al personale di cui all'art. 35 —,

nell'esercizio 1968 . . . . . L. 600 milioni
nell'esercizio 1969 . . . . . » 600 milioni
nell'esercizio 1970 . . . . . » 600 milioni

E' altresì autorizzata la spesa di L. 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1972 ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a norma dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, in aumento alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 2 della stessa legge 14 febbraio 1964, n. 38, all'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969, all'art. 2 della legge 29 novembre 1965, n. 1314 e della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Aziende industriali, commerciali ed artigiane

Art. 37.

Alle imprese, individuali e sociali, dei settori della industria, del commercio e dell'artigianato danneggiate dai terremoti del gennaio 1968 è corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a L. 500.000.

L'ammontare del contributo è determinato dal prefetto, il quale provvede su domanda in carta libera presentata dalle imprese danneggiate, nella quale sarà indicato il presumibile ammontare del danno. La domanda dovrà essere vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio.

Qualora l'impresa danneggiata non dovesse risultare iscritta nei relativi albi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà provvedere ad accertamenti di fatto.

Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di L. 100.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nello art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire due miliardi per l'anno finanziario 1968 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Provvidenze per i lavoratori

Art. 38.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad esentare fino al 31 dicembre 1968, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, dal pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia; per l'assistenza malattia e l'E.N.A.O.L.I., i coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare i contributi a favore degli interessati fino al 31 dicembre 1968.

Art. 39.

L'onere derivante dal trattamento straordinario di cui all'art. 38 è assunto a carico dello Stato.

La spesa relativa farà carico sul limite di spesa di L. 1.500 milioni di cui all'art. 19 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, già elevato a L. 2.000 milioni dall'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, che è ulteriormente elevato a L. 3.000 milioni.

Art. 40

Nei limiti dell'assistenza prevista dal decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza ed assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sarà riconosciuta la precedenza nelle erogazioni delle prestazioni assistenziali da parte dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani agli orfani dei lavoratori periti in conseguenza dei terremoti del gennaio 1968, aventi i requisiti richiesti dalla legge suddetta.

Gli studenti appartenenti a famiglie abitanti nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ed all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, e che abbiano subito danni a seguito dei terremoti del gennaio 1968, hanno diritto di precedenza nell'ammissione ai posti gratuiti nei convitti nazionali e negli educandati femminili in deroga alle disposizioni vigenti.

Interventi per l'assistenza e la protezione civile ed a favore degli enti locali

Art. 41.

Alle famiglie che abbiano perduto uno o più componenti per causa dei terremoti del gennaio 1968 è concesso un contributo di lire un milione.

A tale scopo, il capo famiglia o, in caso di suo decesso, colui che ha la rappresentanza del nucleo familiare, deve produrre alla prefettura una domanda corredata da dichiarazione del sindaco del proprio comune che attesti le generalità e la residenza del congiunto deceduto, la sua appartenenza al nucleo familiare ed il grado di parentela, nonchè la data del decesso

Alla concessione del contributo provvede il prefetto della provincia.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 39 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire trecento milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968.

Con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'interno, i fondi non utilizzati sulla autorizzazione di spesa di cui al presente articolo saranno portati ad incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dal successivo art. 42 per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Art. 42.

L'autorizzazione di spesa di lire 4.000 milioni di cui all'art. 39 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per la corresponsione del contributo ivi previsto, è elevata a lire 9.000 milioni.

L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni di cui all'art. 38 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, già elevata a lire 9.525 milioni dall'art. 11 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, è ulteriormente elevata a lire 16.525 milioni.

La maggiore somma di lire 7.000 milioni è destinata ai seguenti interventi:

a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica . . . L. 6.200 milioni

b) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario . . . . » 800 milioni

E' altresì autorizzata la spesa di lire 3.200 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1968, per provvedere ai seguenti interventi:

a) spese inerenti ai servizi ed al personale dei vigili del fuoco che sono intervenuti nelle zone colpite dai terremoti . . . . L. 700 milioni

b) spese inerenti ai servizi ed al personale della pubblica sicurezza e dei carabinieri che sono intervenuti nelle zone colpite dai terremoti . . L. 2.500 milioni

Art. 43.

Ai comuni gravemente colpiti dai terremoti del gennaio 1968 che saranno indicati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per le finanze e per il tesoro, sono concessi, per l'esercizio 1968, contributi da parte dello Stato pari all'ammontare dei mutui autorizzati a copertura del disavanzo economico dell'ultimo bilancio approvato e delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale, promossi in favore delle località anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei beni provocata dai terremoti stessi.

Agli altri comuni indicati nell'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ed alle amministrazioni provinciali di Agrigento, Palermo e Trapani, sono concessi, per l'esercizio 1968, contributi da parte dello Stato a titolo di compensazione delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale promossi in favore delle località anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei beni provocata dai terremonti stessi.

La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi sarà disposta, su proposta della commissione regionale per la finanza locale, con decreto del Ministro per l'interno, sentita la commissione centrale per la finanza locale, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 637.

Per gli oneri di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativo all'esercizio 1968.

Art. 44.

Alle province ed ai comuni indicati nell'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni 30 a compensazione della minore entrata derivante da sgravi tributari concessi a norma dei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45.

Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e successive modificazioni in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento dei mutui anzidetti è assunto dallo Stato.

Interventi a favore del settore scolastico e dei monumenti

Art. 45.

E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1968, per l'arredamento delle scuole statali elementari e secondarie di primo e secondo grado danneggiate dai terremoti.

Art. 46.

E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1968 per provvedere alle spese ed ai contributi di primo intervento per la salvaguardia del patrimonio storico ed artistico della Sicilia occidentale danneggiato dai terremoti.

I lavori di competenza delle soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Palermo sono qualificati come urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori sono sospesi i controlli preventivi per i lavori disciplinati dal menzionato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, ed il limite di spesa stabilito dall'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

Art. 47.

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1968, per provvedere a:

a) spese e rimborsi per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo e assegnazioni per il trasporto gratuito degli alunni degli istituti professionali;

b) contributi per il funzionamento dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali dei patronati scolastici, per l'assistenza agli alunni bisognosi della scuola dell'obbligo;

c) contributi ai patronati scolastici per l'attuazione del dopo scuola a favore degli alunni delle scuole elementari statali;

d) contributi alle casse scolastiche delle scuole medie statali;

e) contributi alle casse scolastiche delle scuole statali di istruzione secondaria superiore e artistica.

Interventi di carattere sanitario e della Croce Rossa Italiana

Art. 48.

L'autorizzazione di spesa di lire 80 milioni, di cui all'art. 36 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti, già elevata a lire 130 milioni dall'art. 8 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, è ulteriormente elevata a lire 200 milioni.

Art. 49.

Il Ministero della sanità è autorizzato a concedere alle amministrazioni ospedaliere, comprese quelle degli ospedali psichiatrici, ai consorzi provinciali antitubercolari, agli enti antitracomatosi, all'Opera nazionale maternità e infanzia, alla Croce Rossa Italiana e alle amministrazioni comunali e provinciali per gli uffici di igiene e veterinari, gli ambulatori e i laboratori, contributi per l'acquisto di attrezzature ed apparecchiature sanitarie atti ad assicurare il ripristino delle attività istituzionali degli enti stessi, per i danni subiti per effetto dei terremoti del gennaio 1968, nonchè contributi per interventi di urgenza per il ripristino delle opere igieniche, anche di carattere veterinario, e per nuove esigenze sanitarie determinate dai suddetti eventi calamitosi, sino ad un ammontare complessivo di lire 2 milioni.

Il contributo è disposto, previo accertamento dell'entità dei danni e delle esigenze di cui al comma precedente, da parte del medico e del veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze. Gli uffici tecnici

erariali, ove richiesti, effettuano gli accertamenti dei danni subiti dalle attrezzature e apparecchiature non sanitarie.

I medici ed i veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere i contributi con ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo di lire 50 milioni che il Ministero della sanità è autorizzato ad emettere in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Ai fini indicati nei commi precedenti, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968.

Art. 50.

Il contributo straordinario in favore dell'Associazione della Croce Rossa Italiana di cui all'art. 10 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, è elevato da lire 100 a lire 300 milioni.

Interventi vari

Art. 51.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, è elevata da lire 250 milioni a lire 450 milioni.

La maggiore somma di lire 200 milioni è destinata ai seguenti interventi:

contributi ad enti per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero . . . . . . L. 50 milioni

contributi in danaro e materiale didattico ad enti per l'assistenza educativa, scolastica e culturale dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie . . . . » 150 milioni.

Art. 52.

E' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968, per provvedere:

alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali per servizi di soccorso;

alla manutenzione, riparazione e gestione degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso nei territori della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

Art. 53.

E' autorizzata la spesa di lire 65 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti del Corpo della guardia di finanza situati nei territori della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 . . . L. 50 milioni

revisione e riparazione di elicotteri ed automezzi del Corpo della guardia di finanza impiegati nelle operazioni di soccorso nei territori della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » 15 milioni

Art. 54.

E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1968, per la concessione di contributi straordinari agli enti provinciali del turismo di Agrigento, Palermo e Trapani per l'attuazione di iniziative di carattere turistico.

Agevolazioni fiscali e finanziarie

Art. 55.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali; nonchè dai tributi speciali e dagli emolumenti contemplati rispettivamente dalla tabella *A* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dalla tabella *A* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

Per le unità immobiliari ricostruite o riparate in attuazione del presente decreto è concessa l'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati e dalle relative sovrimposte semprechè, nel caso di riparazione, il danno abbia raggiunto almeno la percentuale del 50 per cento.

Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona devastata, nonchè gli importi dei contributi previsti dal presente decreto.

Per conseguire le agevolazioni stabilite dal presente articolo, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'amministrazione statale competente che esso è stipulato ai fini del presente decreto.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di concedere, con propri decreti, l'esonero dal pagamento dei diritti doganali per i materiali e gli strumenti scientifici inviati in dono dall'estero e giunti nel periodo tra il 15 gennaio e il 30 aprile 1968 ad amministrazioni dello Stato e a provincie, comuni, università ed ospedali dei territori colpiti dai terremoti.

Art. 56.

Le imprese, site nei territori dei comuni di cui allo art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, che intendono riattivare, ricostruire o installare nuovi impianti, nonchè le nuove imprese che installino i propri impianti nei territori medesimi entro il 31 dicembre 1973 sono esenti per dieci anni, a decorrere dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito.

Ai fini della esenzione, la ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto può avvenire anche in località diversa da quella originaria purchè compresa nel territorio dei comuni di cui al comma precedente.

Art. 57.

Le somme erogate a titolo di liberalità per la costruzione, secondo piani approvati dalle competenti autorità, di alloggi per i danneggiati dai terremoti sono

esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e dall'imposta camerale e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e della imposta sulle società. La stessa disposizione si applica se le somme sono versate agli enti pubblici che provvedono alle costruzioni medesime ovvero a società costituite esclusivamente per la costruzione di alloggi da assegnare gratuitamente ai danneggiati dai terremoti.

Le agevolazioni stabilite dal comma precedente non si cumulano con quelle previste dall'art. 11, primo comma, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12.

Art. 58.

Il termine di novanta giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10, 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, è ridotto a trenta giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45.

La cifra di lire diecimila di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è elevata a lire centomila.

Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione dei terremoti del gennaio 1968 sono effettuate gratuitamente.

Coordinamento degli interventi per la rinascita economica e sociale dei comuni terremotati

Art. 59.

La Cassa per il Mezzogiorno, il Ministero dei lavori pubblici e, in relazione a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, la Regione siciliana, promuoveranno, nell'ambito delle leggi vigenti, una serie di provvedimenti destinati a favorire la rinascita economica e sociale dei comuni indicati dallo art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e dallo art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45.

Il Ministero delle partecipazioni statali sarà sentito onde accertare le possibilità di intervento degli enti a partecipazione statale sia nel campo delle infrastrutture, sia nel campo delle iniziative produttive.

Il complesso dei provvedimenti sarà approvato dal C.I.P.E. nell'ambito delle procedure di revisione del piano di coordinamento degli interventi ordinari e straordinari per il Mezzogiorno di cui all'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Art. 60.

Gli stanziamenti di lire 50 miliardi previsti, per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969, dall'art. 23 - quinto comma - della legge 26 giugno 1965, n. 717, quali ulteriori apporti a favore della Cassa per il Mezzogiorno, saranno inscritti negli anni finanziari 1971 e 1972.

Per la provvista dei mezzi finanziari occorrenti, il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre, negli stessi anni 1971 e 1972, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto pari a lire 50 miliardi per ciascuno dei detti anni ed alle somme per interessi ed oneri relativi agli anni medesimi.

I mutui che il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre negli anni finanziari 1968 e 1969 con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della citata legge 26 giugno 1965 n. 717, fino ad un ricavo netto di lire 50 miliardi per ciascuno dei detti anni, sono destinati a parziale copertura degli oneri previsti dal presente decreto.

Art. 61.

E' prorogato al 31 dicembre 1970 il termine previsto dall'art. 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del precedente comma sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato e destinate fino a concorrenza di lire 82 miliardi a parziale copertura degli oneri previsti dal presente decreto, nonchè per la residua parte alla copertura degli oneri conseguenti alla concessione del contributo di cui all'art. 1 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, che si intende esteso alle importazioni effettuate fino al 30 giugno 1968.

Art. 62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nell'anno finanziario 1968, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 10 miliardi.

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

L'ammortamento dei mutui stessi, maggiorati degli interessi di preammortamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1969.

Le rate di ammortamento saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 63.

All'onere di lire 80 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1968, si provvede, quanto a lire 60 miliardi, con i mezzi indicati ai precedenti articoli 60, ultimo comma, e 62, quanto a lire 10 miliardi a carico del fondo inscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 10 miliardi mediante riduzione del corrispondente fondo dell'anno finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 64.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — REALE — PRETI — TREMELLONI — GUI — MANCINI — RESTIVO — ANDREOTTI — BOSCO — MARIOTTI — PASTORE — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 99. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1967.

Conferma nell'incarico di un consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 5 maggio 1961, n. 414;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

Il prof. dott. Lorenzo Tomasini, direttore centrale di 1ª classe dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è confermato per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1968, consigliere di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1967

SARAGAT

SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1968
Registro n. 52 *Trasporti (ferrovie), foglio n.* 28

(1569)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Caltanissetta e Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione 24 luglio 1963, n. 1098, con la quale l'amministrazione provinciale di Caltanissetta ha fatto voti per l'inclusione nella rete viaria statale della strada provinciale « Campobello di Licata-Ravanusa-ponte Gibbesi-bivio Mintina » dell'estesa di km. 12+200;

Ritenuto che tale arteria ha i requisiti previsti per essere inserita nella viabilità statale;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. che, si è espresso favorevolmente con voto 3 maggio 1967, n. 382, il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto 19 settembre 1967, n. 1244, si è anch'esso espresso favorevolmente e l'amministrazione provinciale di Agrigento che non ha, però, fatto conoscere il proprio avviso entro un mese dalla richiesta formulata dall'A.N.A.S. il 15 giugno 1967;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata statale la strada: « Campobello di Licata-Ravanusa-ponte Gibbesi-bivio Mintina » con la denominazione di strada statale n. 557 « di Campobello di Licata ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1968
Registro n. 2 *Lavori pubblici, foglio n.* 52

(1606)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Arezzo e Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada provinciale « dalla progressiva chilometrica 113+830 della strada statale n. 67 Tosco romagnola per Londa-Stia alla progressiva chilometrica 16+000 della strada statale n. 310 del Bidente », della lunghezza di km. 32+000, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, l'amministrazione provinciale di Arezzo, che ha espresso parere favorevole con delibera 19 aprile 1967, n. 263, il consiglio di amministrazione della A.N.A.S. che si è espresso favorevolmente con voto 3 maggio 1967, n. 380, l'amministrazione provinciale di Firenze che, con delibera n. 259/C del 19 giugno 1967 ha, anch'essa espresso parere favorevole ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto 19 settembre 1967, n. 1545, ha riconosciuto tale arteria in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della citata legge n. 126 per essere inclusa nella rete viaria statale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « dalla progressiva chilometrica 113+830 della strada statale n. 67 Tosco romagnola per Londa-Stia alla progressiva chilometrica 16+000 della strada statale n. 310 del Bidente », della lunghezza di km. 32+000, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 556 « Londa-Stia ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1968
Registro n. 3 *Lavori pubblici, foglio n.* 193

(1605)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1967.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il verbale della riunione tenutasi in data 6 aprile 1966 presso l'Ispettorato del lavoro di Caserta per discutere il problema del mantenimento o meno del sistema delle retribuzioni medie mensili, e preso atto che nella riunione medesima è stato concordato di escludere dall'applicazione delle retribuzioni medie mensili gli alberghi di 1ª categoria e di modificare le misure delle retribuzioni medie mensili vigenti per le restanti categorie di aziende alberghiere;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, i salari medi mensili per il personale retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da aziende alberghiere di 2ª, 3ª e 4ª categoria, della provincia di Caserta, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto, per il periodo 1° luglio 1966-31 dicembre 1967;

Art. 2.

Il decreto ministeriale 13 luglio 1966, riguardante le retribuzioni medie mensili ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Caserta, cessa di avere efficacia, per quanto concerne le aziende alberghiere di 1ª categoria, dalla data del 1° luglio 1966.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1967

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito esclusivamente a percentuale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Caserta.

Classifiche del personale	Categorie degli esercizi	
	2ª categoria	3ª e 4ª categoria
1ª categoria	60.000	—
2ª categoria	43.000	35.000
3ª categoria	30.000	26.000

Alle retribuzioni medie, come sopra determinate, debbono essere aggiunti i valori del vitto e dell'alloggio nelle seguenti misure:

a) per due pasti giornalieri . . . . . L. 7.000 mensili
b) per l'alloggio . . . . » 1.000 mensili

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(1504)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1968.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori della Stazione sperimentale per il vetro di Venezia-Murano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento della istruzione industriale ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, sulla istituzione dei collegi sindacali per il controllo della gestione delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1967, con il quale sono stati costituiti i collegi sindacali predetti per il triennio 20 marzo 1967-31 dicembre 1969;

Considerato che, il dott. Francesco Fusillo, revisore effettivo della Stazione sperimentale per il vetro in

Venezia-Murano, in rappresentanza del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato, è stato destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Franco Papini è nominato revisore effettivo in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel collegio sindacale della Stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano, dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1969, in sostituzione del dott. Francesco Fusillo.

Roma, addì 15 gennaio 1968

(1604) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di lire 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 8 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: PICARDI

(1673)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 5 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Augusto Graeff, Console del Brasile a Trieste.

In data 5 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Salvatore Cirrincione, Console onorario del Sud Africa a Trieste.

In data 5 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jean Mandalis, Console onorario di Grecia a Livorno.

(1781)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Pollutri

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1967, numero 22963/3742 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Tullio Nicola, nato a Scerni il 28 ottobre 1889 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Pollutri estese mq. 685 riportate in catasto alle particelle numeri 97 parte e 95/*g* del foglio di mappa n. 22 del comune di Pollutri e nella planimetria tratturale con i numeri 36 e 37.

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1967, numero 22963/3743 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Fabio Silvino, nato a Scerni, il 14 aprile 1911 della zona demaniale facente parte del tratturo Lanciano-Cupello in Pollutri estesa mq. 3.850 riportata in catasto alla particella numero 95/*c* del foglio di mappa n. 22 del comune di Pollutri e nella planimetria tratturale con il numero 34.

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1967, numero 22963/3744 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Moretti Lola, nata a Scerni, il 26 dicembre 1924, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Pollutri estese mq. 170 riportate in catasto alle particelle numeri 37 parte, 81/*c* e 27/*f* del foglio di mappa n. 22 del comune di Pollutri e nella planimetria tratturale con i numeri 18 e 17.

(1664)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 300.10/3202 del 7 febbraio 1968, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un terreno di mq. 784,40, ivi compresi mq. 80 costituenti la mezzeria dell'accesso privato fronteggiante il lotto, disposta dalla Società italiana risanamento agrario (S.I.R.A.) S.p.A. con atto 20 febbraio 1964, n. 10255, vol. 411 rep. Il suddetto terreno, del periziato valore di L. 2.980.720, distinto nel catasto terreni di Roma al foglio n. 264 con i numeri 3 parte e 24 parte, sarà destinato all'ampliamento dello spazio interno del pensionato per lattanti « Palmira Talenti » di Roma, cui q adiacente.

(1719)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della 3ª sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Roma per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12819, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 268, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi milleseicento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria deliberazione n. 149/P.2.1.1 in data 28 novembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Il revisore capo Basili Oreste è nominato membro della 3ª sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Roma per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del revisore superiore Baldassarini Mario impossibilitato ad assolvere l'incarico per sopravvenute esigenze familiari.

Roma, addì 22 gennaio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(1473)

Sostituzione di un membro della 4ª sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Napoli per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12819, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51, bilancio Trasporti, foglio n. 268, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria deliberazione n. 149/P.2.1.1 in data 28 novembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Il coadiutore capo Fagnola Mario è nominato membro della 4ª sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Napoli per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del segretario superiore a riposo Di Gilio Luigi, impossibilitato a proseguire nell'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 20 gennaio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(1474)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a settantanove posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale amministrativo contabile.

Le prove scritte del concorso per esami a settantanove posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale amministrativo contabile, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia nei giorni 25, 26 e 27 marzo 1968, alle ore 8.

(1887)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquecentocinquantanove posti di operatore tecnico aggiunto in prova nella carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, riservato al personale diurnista.

Le prove scritte del concorso per esami a cinquecentocinquantanove posti di operatore tecnico aggiunto in prova nella carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, riservato al personale diurnista assunto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 giugno 1965, n. 703, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 22 e 23 aprile 1968, alle ore 8.

(1888)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.